

COMUNE DI MERATE

STATUTO COMUNALE

Titolo Primo - Principi fondamentali

Art. 1 - Principi e valori

1. La Comunità di Merate:
 - a) riconosce come valori fondamentali la libertà, l'uguaglianza, la giustizia, la dignità della persona umana. Persegue la promozione della solidarietà, **della sussidiarietà**, della cultura, lo sviluppo delle arti e delle scienze e il rispetto dell'ambiente;
 - b) si riconosce in particolare nel valore e nella dignità dell'uomo che si estrinseca nel lavoro, nello spirito di iniziativa, nella famiglia, nella tolleranza interpersonale e tra gruppi; essa riconosce inoltre la tutela dei diritti naturali della persona.
2. Il Comune di Merate:
 - a) riconosce il valore fondamentale delle autonomie locali e delle libere associazioni per uno Stato democratico;
 - b) promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e nei propri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, al fine di assicurare condizioni di pari opportunità.**
 - c) assicura forme di garanzia e di partecipazione rivolte a tutelare e a valorizzare le espressioni proprie delle minoranze elette.**
3. L'indirizzo politico ed amministrativo del Comune si ispira ai principi ed ai valori sopra affermati; le istituzioni pubbliche si adoperano per rendere effettivi tali valori in funzione della dignità della persona umana e della civile convi-

venza.

Art. 2 - Il Comune

1. Il Comune è l'ente locale autonomo, nell'ambito dei principi stabiliti

dalle Leggi della Regione Lombardia e della Repubblica Italiana, rappresenta la comunità meratese, ne cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo economico, civile e sociale. E' ente democratico che riconosce nell'unità dell'Europa lo strumento per l'integrazione culturale, politica, economica e sociale di tutti i suoi popoli e cittadini, riconosce il valore nobilitante della pace e della solidarietà. Rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compresa l'autonomia impositiva nell'ambito delle norme di coordinamento della Finanza Pubblica e l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della Comunità.

Stemma e Gonfalone

2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Merate, con lo stemma concesso con Regio Decreto in data 29 giugno 1934 così descritto "D'azzurro, al leone d'oro rampante, tenente con le branche anteriori e con la branca posteriore destra un'asta di nero alla cui sommità è appeso un pennone di rosso. Ornamenti esteriori da Comune."
3. **Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone e lo stemma del Comune nella foggia autorizzata con Decreto del**

Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1963 e così descritto:

"Drappo partito di giallo e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Merate. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentate.

L'asta perticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento."

4. Apposito Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Territorio e sede comunale

5. Il Comune di Merate è costituito dal Capoluogo e dalle Frazioni di Brugarolo, Cassina Fra Martino, Cicognola, Novate, Pagnano e Sartirana.
6. Il territorio del Comune si estende per Km². 11,07 confinante con i Comuni di Cernusco Lombardone, Olgiate Molgora, Calco, Imbersago, Robbiate e Ronco Briantino.
7. Il palazzo civico, sede municipale, è ubicato in Merate capoluogo.
8. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
9. La modifica di denominazione delle Frazioni o della sede comunale o la costituzione di nuove Frazioni può essere proposta dal Consiglio Comu-

nale previa consultazione popolare.

Titolo Secondo - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Art. 5 - Le garanzie dei singoli

- 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi prodotti dall'elettore.**
- 2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini favorendo il coinvolgimento politico degli stessi nelle decisioni amministrative. A tale scopo convoca periodicamente incontri pubblici anche suddivisi per frazioni sulle attività di gestione dell'Amministrazione.**
3. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità ai cittadini nell'accesso ai servizi e nell'esercizio dei diritti di partecipazione, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti applicativi.

Art. 10 - Rapporti tra il Comune e le Associazioni

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative, ne favorisce lo sviluppo e l'attività nel rispetto della reciproca autonomia, ne garantisce i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto.
2. Le libere forme associative possono partecipare alle consulte ed agli altri organismi promossi dal Comune, alla gestione dei servizi ed al controllo delle attività comunali, nelle forme stabilite dallo statuto.
3. Il Comune, nei limiti della propria disponibilità finanziaria, garantisce l'accesso alle risorse alle associazioni senza scopo di lucro ed alle società cooperative, secondo le modalità stabilite nel regolamento previsto, in attuazione dell'art. 12

della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, in modo gratuito.

Art. 12 - Consulte

1. Il Consiglio Comunale di Merate promuove la Costituzione di consulte di settore per favorire la partecipazione delle Associazioni e dei gruppi di Cittadini alla vita politico-amministrativa.

Le consulte saranno costituite per i settori economico-produttivo, socio-assistenziale e sanitario, scolastico e culturale, sportivo, del territorio ed ambiente, delle problematiche giovanili, e **relative all'immigrazione**, nonché per gli ambiti e per le materie determinati dal Consiglio Comunale.

2. Le consulte sono composte da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e da rappresentati nominati dalle Associazioni iscritte ai registri di cui all'art. 11.

I membri della consulta restano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

3. Le consulte:
 - a) possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi comunali competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi;
 - b) favoriscono il coordinamento delle attività delle associazioni iscritte al registro comunale, nel rispetto della loro autonomia;
 - c) possono chiedere informazioni e documenti relativi all'attività degli organi comunali;
 - d) devono inviare annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione scritta sull'attività da loro svolta.

4. Il funzionamento ed il numero di componenti delle singole consulte sarà disciplinato dal Regolamento che il Consiglio Comunale approverà entro **tre** mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 14 - Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, **singoli e associati**, hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte su materie di competenza comunale, per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. L'istanza è la richiesta rivolta agli organi comunali, diretta a promuovere l'avvio di procedimenti amministrativi nelle materie di loro competenza.
3. La petizione consiste in una manifestazione di volontà o di giudizio o nell'esposizione di comuni necessità ed è diretta a promuovere l'attività degli organi comunali nelle materie di loro competenza.

I diritti di istanza e petizione si esercitano in forma scritta.

4. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. E' sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) cittadini. Sono condizioni di ammissibilità della proposta in forma scritta l'autenticazione delle sottoscrizioni a norma di Legge, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha per oggetto una disciplina regolamentare, o in uno schema di deliberazione, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto comporta nella fase iniziale e a regime.

In ogni caso l'organo competente, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura.

5. Il Sindaco o la Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a pronunciarsi sulle istanze, petizioni e proposte entro 60

(sessanta) giorni.

Capo 2 - Referendum

Art. 15 - Referendum di iniziativa popolare

- 1. E' indetto referendum d'iniziativa popolare quando ne facciano richiesta, nelle forme stabilite dal regolamento, 800 cittadini del Comune.**
2. Il referendum può avere ad oggetto materia di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.

Art. 16 - Referendum di iniziativa consiliare

- 1. E' indetto referendum d'iniziativa consiliare quando sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta (metà più uno) dei propri componenti.**

Art. 17 - Esclusioni

1. In ogni caso non sono ammissibili i referendum che non riguardino materie di **esclusiva competenza** locale, o che abbiano oggetto contrastante con la Costituzione, con le leggi o con lo Statuto, che interessino questioni riguardanti persone o minoranze etniche o religiose, atti dovuti per disposizione di legge, il personale degli Enti Locali e dei loro organismi strumentali, i regolamenti del Consiglio comunale e della Giunta, i bilanci del Comune, i Tributi, le tariffe dei servizi pubblici e la Contabilità comunale, l'espropriazione per pubblica utilità. **Sono inoltre escluse dal Referendum le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti, il Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi.**
2. E' altresì inammissibile il referendum di cui all'art. 15, quando abbia ad oggetto deliberazioni che siano state sottoposte agli altri tipi di referendum.
3. E' improcedibile il referendum di cui all'art. 15, quando intervenga una delibe-

razione degli organi comunali che modifichi sostanzialmente la materia oggetto di consultazione o comunque soddisfi le istanze dei promotori.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazione elettorali provinciali e comunali.

Art. 18 - Procedimento

1. Il Consiglio Comunale delibera un apposito regolamento per lo svolgimento del referendum **nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento della consultazione, la loro validità e la proclamazione del risultato** avendo riguardo alle necessità di adottare procedure semplici e poco costose, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito.

Nel regolamento verrà definito l'obbligo di costituzione di un comitato promotore del referendum di iniziativa popolare con i relativi obblighi verso il Comune.

Art. 19 - Effetti

1. Il Referendum è valido se hanno partecipato al voto il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto.
2. Alla prima seduta successiva alla proclamazione dell'esito della consulta-

zione, comunque entro 90 (novanta) giorni, l'organo comunale competente deve **comunicare l'esito della votazione** e motivare la decisione di accogliere o rigettare la richiesta referendaria che **non sia abrogativa e che** abbia ottenuto il consenso del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei voti validi.

La decisione è pubblicizzata in forme adeguate.

3. Nel caso si pronunci per l'accoglimento, **o trattasi di referendum abrogativo che abbia ottenuto il consenso del 50% + 1 dei voti validi**, l'organo comunale competente nei successivi 30 (trenta) giorni deve adottare le deliberazioni necessarie per l'attuazione dell'esito della consultazione e **non può assumere decisioni contrarie ad essi**

Art. 20 - Altre forme di consultazione

1. **Possono essere indetti referendum anche limitati alla popolazione residente in una frazione, o altra forma di consultazione, per problemi di specifico interesse locale.**
2. **La disciplina organizzativa di questi referendum di frazione e delle altre forme di consultazione della popolazione sarà disciplinata dal Regolamento del referendum.**

Capo 3 - Difensore Civico

Art. 21 - Istituzione del difensore civico

1. E' istituita la figura del difensore civico, con i compiti seguenti:
 - a) tutela i diritti dei cittadini nei confronti dell'amministrazione comunale e degli organismi da questa dipendenti, accertando che siano rispettate le norme sancite da questo Statuto, dai regolamenti e delibere del Comune.
 - b) partecipa al procedimento circa l'ammissibilità e lo svolgimento del referendum.**

2. Per l'espletamento dei compiti di cui sopra il Comune mette a disposizione un idoneo ufficio unitamente al personale **ed alle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'incarico.**
3. A tale fine il difensore civico:
 - a) esercita direttamente il diritto d'accesso agli atti ed alle strutture dell'amministrazione, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, al quale è peraltro vincolato;
 - b) trasmette agli organi competenti i propri rilievi, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti, ai quali deve essere data risposta motivata entro i termini fissati dal Regolamento;
 - c) può formulare eventuali proposte di modifica dell'organizzazione per una migliore tutela dei cittadini;
 - d) assiste i cittadini e le associazioni nel far valere i diritti di informazione e di accesso, nonché di partecipazione al procedimento amministrativo;
 - e) può convocare i responsabili dei procedimenti;
 - f) può accedere agli strumenti di informazione del Comune.
 - g) esercita il controllo delle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39 dell'ultima legge citata.**
4. Il difensore civico fornisce risposta motivata ai cittadini che gli si rivolgono.

Art. 22 - Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale

in apposita seduta, distinta da quella in cui viene data comunicazione della nomina della Giunta, **con la maggioranza dei due terzi** dei consiglieri assegnati **compreso il Sindaco**.

2. Sono eleggibili coloro che in virtù degli studi effettuati e della esperienza acquisita, siano dotati di qualificazione in materia giuridico-amministrativa, nonché di comprovato prestigio, autorevolezza, indipendenza e capacità personali.
3. **Non può essere nominato Difensore Civico:**
 - a) **chi si trova in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;**
 - b) **i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni, i membri dell'O.RE.CO., i ministri del Culto;**
 - c) **i dipendenti del Comune, gli Amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;**
 - d) **chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;**
 - e) **chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti o Segretario Comunale.**
4. Il difensore civico rimane in carica **quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto** ed è rieleggibile una sola volta. Esercita i suoi poteri fino alla nomina del successore.

5. Per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sarà stilato un apposito regolamento in cui si stabilirà anche il trattamento economico.

Art. 22 bis - Decadenza e revoca

1. **Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.**
2. **La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.**
3. **Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco.**

Titolo Terzo - Organi del Comune e loro attribuzioni

Art. 27 - Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:
 - a) Il Consiglio Comunale;
 - b) Il Sindaco;**
 - c) La Giunta Comunale.**

Capo 1 - Consiglio Comunale

Art. 28 - Organo di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e **di controllo** politico e amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge e dal presente statuto, ne controlla la sua attuazione, ed ispira la propria azione al metodo della programmazione, privilegiando i principi di solidarietà e di democrazia. **Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.**
2. Il Consiglio Comunale non può delegare le sue funzioni ad altri organi co-

munali.

Art. 29 - Regolamento interno

1. L'attività, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da un Regolamento interno adottato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune **compreso il Sindaco.**
2. In particolare il Regolamento dovrà disciplinare:
 - a) la costituzione, l'organizzazione dei gruppi consiliari e della conferenza dei capi-gruppo;
 - b) i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
 - d) le modalità per la convocazione per la presentazione e la discussione delle proposte;**
 - e) il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute nel rispetto del 1° comma dell'art. 31 della Legge 142/90 così come modificata dall'art. 11 comma 1 della Legge 265/99.**
 - f) le modalità di esercizio dei diritti dei consiglieri, di accesso agli atti e alle informazioni del Comune, in base alle norme di cui all'art. 30;
 - g) le modalità di esercizio dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - h) le modalità di pubblicizzazione dei redditi e delle situazioni patrimoniali dei Consiglieri comunali.
 - i) le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie;**
- l) la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio fun-**

zionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Le modifiche del Regolamento interno sono adottate con la maggioranza prevista dal comma 1 del presente articolo.

Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali devono perseguire l'interesse dell'intera comunità meratese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato operativo, con piena libertà di voto e di opinione.
2. Ogni Consigliere Comunale, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa su tutti gli atti e provvedimenti di competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni e mozioni;
 - c) accedere agli atti ed alle informazioni, utili all'espletamento del suo mandato, detenuti dagli uffici dell'ente e dai suoi organismi strumentali o da esso promossi, nonché da organismi a cui esso partecipi o dai concessionari di servizi comunali;
 - d) ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo Consiliari;**
 - e) richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione che non comporti al Comune maggior oneri finanziari e che venga diminuita proporzionalmente nel caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali;**
 - f) ottenere un idoneo locale per l'esercizio delle proprie funzioni.**

3. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
- a) la richiesta di accesso dovrà essere avanzata al responsabile dell'unità organizzativa interessata;
 - b) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
 - c) nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
 - d) il rilascio di copie di documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento fissato in sede di bilancio di previsione.

*Art. 31 - Decadenza, surroga, supplenza e dimissioni dei consiglieri
comunali*

1. I Consiglieri, che non intervengano **a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare**, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti **con deliberazione del Consiglio Comunale. Al riguardo il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'as-senza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Con-**

sigliere interessato. Il Consiglio provvede alla surroga in una seduta da tenersi entro dieci giorni dalla decadenza.

2. Nel Consiglio Comunale il seggio che, durante il **quinquennio**, rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito, con provvedimento adottato dal Consiglio Comunale, al candidato che, nella medesima lista, segue l'ultimo eletto.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione. La supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere viene affidata al primo dei candidati non eletti nella medesima lista. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza del consigliere, si procede alla surroga a norma del comma 1.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate dall'interessato al Consiglio Comunale.

Le stesse sono immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'ordine **temporale** di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate votazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 39 comma 1° lett. b) n. 2 della legge 8.6.1990 n. 142 così come modificato dall'art. 5 comma 2° legge 15.05.1997 n. 127.

Art. 33 - Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 20 membri e dura in carica **5** anni. E' convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice-Sindaco. **Qualora quest'ultimo fosse assente o non fosse consigliere comunale, il Consiglio sarà presieduto dall'assessore più anziano presente in aula purché Consigliere Comunale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, nonché del Vice Sindaco e degli assessori la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.**

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e sino alla elezione del nuovo Consiglio, può adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'indicazione dei relativi oggetti da trattare, deve essere notificato ai Consiglieri **almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione per le sedute ordinarie, almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione per le sedute straordinarie.**

In caso di urgenza, l'avviso deve essere consegnato ai consiglieri almeno ventiquattrore prima dell'adunanza.

All'atto della convocazione del Consiglio Comunale, il **Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali ed Istituzionali** del Comune pone a disposizione dei Consiglieri comunali la documentazione relativa agli argo-

menti iscritti all'ordine del giorno, secondo le norme del Regolamento.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, entro il termine di venti giorni, qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri, o la Giunta Comunale, con specifica richiesta motivata presentata presso l'Ufficio del Segretario Generale. L'oggetto della richiesta deve essere inserito all'ordine del giorno. In tal caso l'avviso ai consiglieri deve essere consegnato nei termini previsti dal comma precedente.

Art. 36 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale non può validamente deliberare **in prima convocazione** se non è presente almeno la metà dei consiglieri comunali in carica **senza computare a tal fine il Sindaco ed in seconda convocazione se non intervengono almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.**
2. Le delibere di Consiglio Comunale si intendono approvate se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti o una maggioranza qualificata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 37 - Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
2. Gli oggetti da trattarsi obbligatoriamente nella prima adunanza, in ordine prioritario, sono:
 - a) la convalida degli eletti ed il giudizio sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri e l'eventuale surroga degli stessi;

b) giuramento del Sindaco;

c) comunicazione relativa alla nomina del vice Sindaco e degli Assessori e delle deleghe ad essi conferite;

La seduta per tali adempimenti è **straordinaria e pubblica** e le relative votazioni sono a scrutinio palese.

Art. 38 - Commissioni Consiliari

1. Sono istituite, all'interno del Consiglio Comunale, Commissioni permanenti, con funzioni propositive istruttorie, preparatorie e di controllo rispetto agli atti di competenza del Consiglio e **richiamati all'articolo 39 del presente Statuto**.
2. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:
 - a) Ambiente e Territorio;
 - b) Cultura e Pubblica Istruzione;
 - c) Sport e Tempo Libero;
 - d) Servizi alla Persona;
 - e) Bilancio e Programmazione Economica e controllo di gestione;
3. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali nominati, con criterio proporzionale, in seno al Consiglio Comunale.
4. Ciascuna Commissione elegge tra i suoi membri il proprio presidente.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni stabilite nel Regolamento.

Il Sindaco, gli Assessori e i funzionari responsabili dei servizi del Comune, **possono** partecipare, senza diritto di voto, alle Commissioni nei termini e

secondo le modalità previste dal regolamento.

6. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, commissioni speciali con il compito di svolgere studi e ricerche utili al buon funzionamento degli organi comunali, nonché commissioni di **controllo e garanzia** sull'attività dell'Amministrazione. **Di tali ultime Commissioni, se costituite, la presidenza deve essere attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.**
7. Nel provvedimento di costituzione delle Commissioni di cui al precedente comma 6, dovrà essere stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro cui la Commissione deve riferire al Consiglio.
8. L'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 39 - Competenze

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge n. 142 dell'8.6.1990 all'art. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle Leggi n. 81 del 25.03.93 e n. 415 del 15.10.93, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento.
2. Nella sua funzione di indirizzo e di controllo, il Consiglio Comunale ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'Ente, delle Aziende Speciali, i regolamenti;
 - b) delibera sulle mozioni ed istanze di sindacato ispettivo proposte dai consiglieri, entro 30 giorni dalla presentazione;
 - c) vota, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta;
 - d) vota, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la mozione di sfiducia

- nei confronti degli amministratori delle istituzioni nominate dal Consiglio;
- e) valuta e dibatte la relazione con la quale la Giunta riferisce, almeno annualmente, sulla propria attività, votando la conseguente mozione;
 - f) delibera i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, compresi i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - g) approva le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
 - h) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione popolare;
 - i) delibera l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
 - l) delibera gli indirizzi da osservare da parte dei rappresentanti comunali comunque nominati in aziende speciali, consorzi od istituzioni, enti o società cui il Comune partecipa; questi rappresentanti sono tenuti a presentare una relazione annuale sulla generale gestione dei diversi organismi, sulla quale il Consiglio Comunale vota la conseguente mozione;
 - m) delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - n) delibera la contrazione dei mutui **non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale** e stabilisce il ricorso

dell'indebitamento nonché l'emissione dei prestiti obbligazionari e dei Buoni Obbligazionari Comunali;

- o) approva le spese che impegnino i Bilanci per più esercizi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- p) dispone gli acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
- q) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Capo 2 - Sindaco

Art. 40 - Introduzione

1. Il Sindaco è l'organo di rappresentanza del Comune e capo del Governo locale. In tale veste è responsabile dell'amministrazione del Comune, ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza ed i poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Capo dell'amministrazione

2. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta

la Comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare lo sviluppo umano integrale dei cittadini.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5. Il Sindaco nomina e revoca i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco.
6. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone, sentiti gli assessori e la conferenza dei capigruppo, l'ordine del giorno.
7. Quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso approvati e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
8. Inoltre il Sindaco:
 - a) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo dall'apposito albo;**

- g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con gli altri Comuni per la nomina del Direttore;**
- h) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi comunali, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'apposito regolamento;
- i) nomina i messi notificatori;
- j) nomina l'economo comunale ed il vice economo;
- k) conferisce funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi limitatamente alle aree oggetto di concessione;
- l) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicata dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate con**

particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

m)informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

n) introduce o resiste alle azioni giudiziarie qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

9. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

Nell'ambito di tali poteri, il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici di singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta.

10. Il Sindaco collabora con il Collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

11. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Generale. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati. Promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

12. Le dimissioni del Sindaco diventano **efficaci ed** irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. **In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di**

un Commissario.

Ufficiale di Governo

13. Quale Ufficiale di Governo il Sindaco esercita le funzioni e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
14. Il Sindaco è garante nel rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei Regolamenti.
15. In caso di assenza del Sindaco, il Vice Sindaco esercita le medesime funzioni.

Art. 41 - Deleghe del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, nell'atto di nomina di cui all'art. 47 comma 2, delega agli assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di controllo e di indirizzo nei settori organici di materie individuate sulla base dello Statuto del Comune e della struttura organizzativa dello stesso.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio, nella prima seduta utile.
4. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
5. Il Sindaco mantiene comunque la facoltà di svolgere direttamente le funzioni e di emettere gli atti delegati.

Art. 42 - Potere di ordinanza

1. Il Sindaco può emettere ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regola-

menti comunali. Può altresì, quale responsabile della comunità locale, emettere, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili ed urgenti (art. 117 D. Lgs 112/98).

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

Art. 43 - Potere di ordinanza in qualità di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2. Se l'ordinanza, adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 44 - Competenze in qualità di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - c) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - d) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - e) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - f) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

g) in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio adottando i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 43.

Art. 45 - Deleghe in qualità di Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di Governo, nei soli casi previsti dalla legge, ad assessori, segretario ed impiegati del Comune.
2. Il Sindaco può conferire la medesima delega da esercitare nelle frazioni, ad un consigliere comunale.

Art. 45 bis - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data del giuramento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. Le linee programmatiche vengono redatte dal Sindaco sulla base dei suggerimenti e del contributo della Giunta Comunale e sono approvate formalmente dalla stessa con una delibera che dia atto del suo coinvolgimento nella procedura.
3. Tale delibera deve essere depositata in segreteria e messa a disposizione dei Consiglieri per 30 giorni affinché questi possano proporre

appositi emendamenti da discutere in sede di presentazione.

4. Con scadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti senza computare il Sindaco, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 46 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alle elezioni è tenuto a pubblicizzare le spese che ritiene di sostenere (preventivo) e documentare quelle sostenute (rendiconto) per la sua campagna elettorale. Tale principio vale anche per le liste candidate alle elezioni.
2. Apposito regolamento disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di cui sopra.

Capo 3 - Giunta Comunale

Art. 47 - Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge ed è componente del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, **in ordine per indicarne l'anzianità, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezioni.**

Art. 48 - Composizione e presidenza

1. La Giunta è l'organo di Governo e di amministrazione del Comune. E' com-

posta dal Sindaco, che la presiede, e da **un numero massimo di 7 (sette)** assessori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, in assenza di questi, l'Assessore **più anziano secondo l'ordine di nomina.**

2. Il Sindaco può nominare assessori anche cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere. Essi devono possedere comprovate capacità professionali o tecniche ed esperienza nel settore dell'Amministrazione. Questi requisiti devono risultare da apposito curriculum **valutato dal Sindaco e depositato agli atti del Comune.**
3. Non può essere nominato assessore esterno:
 - chi sia stato candidato, senza esito positivo, nelle ultime elezioni del Consiglio Comunale;
 - il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco, fino al terzo grado.
4. La presenza degli assessori di cui al 2° comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al 1° comma.
5. Gli assessori esterni di cui al precedente comma 2 partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
6. **Gli assessori all'urbanistica, all'edilizia e ai lavori pubblici o il Sin-**

daco qualora non abbia conferito le deleghe di cui sopra non possono svolgere attività professionale singola o associata in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.

Art. 49 - Regolamento interno

1. Per l'organizzazione ed il suo funzionamento, la Giunta può dotarsi di un proprio regolamento interno, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune **compreso il Sindaco.**

Art. 50 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Secondo gli indirizzi generali formulati dal Consiglio Comunale, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei funzionari responsabili dei servizi, impronta la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.
3. **La Giunta Comunale, in particolare:**
 - a) **propone al Consiglio i regolamenti;**
 - b) **approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non sono riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;**
 - c) **elabora le linee d'indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;**
 - d) **elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle nuove tariffe;**

- e) **nomina i membri delle commissioni di appalto e quelle di appalto concorso ed i membri delle commissione per i concorsi avvalendosi di norma delle professionalità presenti nella struttura dell'ente;**
- f) **approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;**
- g) **dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo che ciò non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio Comunale;**
- h) **approva gli accordi di contrattazione decentrata;**
- i) **fissa i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale o in assenza il Segretario Comunale;**
- l) **determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;**
- m) **nomina il difensore del Comune per resistere o proporre azioni giudiziarie.**

Art. 51 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati **senza computare a tal fine il Sindaco** e viene

messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 52 - Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

1. Le dimissioni dall'ufficio di assessore sono presentate al Sindaco, che provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione delle stesse.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori. Darà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla revoca.

Art. 53 - Norme di funzionamento

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Gli assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.

La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse con le funzioni

con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza bisogno di motivazione.

La struttura burocratica ha come referente politico l'assessore incaricato della sovrintendenza del settore o dell'area per le quali gli è stata conferita la delega.

Il Sindaco, d'intesa con gli assessori delegati, coordina l'attività dei funzionari per armonizzare le priorità definite collegialmente dalla Giunta con le possibilità operative dell'apparato.

4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

Alle stesse partecipa il Segretario Generale per la redazione del verbale, che deve contenere il testo delle deliberazioni approvate con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.

5. I testi deliberativi della seduta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

6. Il Segretario Generale ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta.

7. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta Comunale, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari responsabili dei servizi del Comune e Consiglieri.

8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, aziende, consorzi, commissioni e consulte.

9. La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore, presentata per iscritto.

10. Le votazioni della Giunta sono sempre palesi.
11. La deliberazione della Giunta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Titolo Quarto

Ordinamento amministrativo

Capo 1

Organizzazione degli uffici

Art. 55 - Struttura dell'Ente

1. La struttura burocratica si articola in unità organizzative funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'ente che possono essere attuati anche per programmi o progetti obiettivo.

Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che devono essere realizzati ed agli obiettivi che devono essere raggiunti.

2. Per consentire l'adeguamento della struttura organizzativa agli obiettivi e programmi dell'ente, la **dotazione** organica prevede **il personale** per contingenti complessivi delle varie **categorie** e profili professionali.
3. La ripartizione del personale tra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti assegnati con apposito organigramma.

Il regolamento deve prevedere le modalità per l'attuazione della mobilità interna al fine di consentire, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla contrattazione, l'adeguamento della dotazione di personale degli uffici e servizi nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie **categorie** e profili professionali, in relazione alle esigenze organizzative.

4. Ad ogni unità organizzativa, sia strutturale che di staff o di progetto, è propo-

sto un responsabile al quale deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria per l'assolvimento delle funzioni attribuitegli e per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'unità stessa.

5. Al fine di assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa e favorire l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal Sindaco. Ogni anno sarà tenuta relazione sulle attività di questa conferenza, contestualmente alla relazione della Giunta, (coincidente con l'approvazione del conto consuntivo), che verrà presentata al Consiglio Comunale.
6. Ai responsabili dei servizi, in funzione della qualifica contrattuale di inquadramento, viene attribuita, oltre alle specifiche funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, la direzione dei servizi stessi con la necessaria autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi agli stessi demandati.
7. Gli incarichi di direzione di servizi e uffici a tempo determinato possono essere conferiti previa individuazione, in sede regolamentare, delle modalità e dei termini, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 51, c. 6 L. n. 142/90 e comunque dalla normativa vigente.

Capo 2

Organizzazione del personale

Art. 56 - Disciplina

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) i procedimenti per la determinazione dei ruoli, per l'attribuzione delle attività e delle aree di responsabilità, per l'identificazione dei requisiti

- delle posizioni (capacità ed esperienze);
- b) i criteri guida per la scelta degli strumenti gestionali atti ad assicurare la continua efficacia ed efficienza operativa;
 - c) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - f) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - g) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero.
2. Il personale è inquadrato in **categorie**, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
3. Al fine di garantire la miglior utilizzazione del personale ed il coordinamento tra la disciplina dell'organizzazione degli uffici e quella derivante dagli accordi sindacali, dopo il rinnovo di ogni accordo sindacale nazionale e l'entrata in vigore della disciplina da esso determinata, il Sindaco, o il suo delegato, può promuovere apposite consultazioni con le rappresentanze sindacali dei dipendenti dell'Ente al fine di individuare eventuali necessità di adeguamento del regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi per aspetti e materie che non siano rimesse alla contrattazione decentrata.

Titolo Quinto

Forme di collaborazione

Art. 69 - Accordi con altri enti

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della

comunità locale, il Comune promuove rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzio, istituzione di strutture per attività di comune interesse, ai sensi e con le modalità degli artt. 24, 25 e 27 della Legge n. 142 dell'8.6.1990 e **successive modificazioni (art. 6, comma 4 Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 5 D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito nella Legge 27 ottobre 1995, n. 437, art. 17, commi 8 e 9 Legge 15 maggio 1997, n. 127).**